

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2375 DELLA COMMISSIONE**del 12 ottobre 2016****che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
- (3) Con il regolamento delegato (UE) 2015/2438 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018, facendo seguito a una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2015.
- (4) Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 3 giugno 2016 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati rivisti dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono di conseguenza essere incluse nel presente regolamento.
- (5) Per quanto riguarda le acque nordoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura. La raccomandazione comune ha identificato le flotte che sarebbero soggette all'obbligo di sbarco nella pesca multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, nella pesca dello scampo, nella pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e nella pesca del nasello e del merluzzo giallo.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2015/2438 ha istituito disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2016-2018.
- (7) In conformità della nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri nel 2016, il piano in materia di rigetti in vigore dal 2017 dovrebbe applicarsi ad altre specie che definiscono la pesca altamente multispecifica del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, la pesca dello scampo, la pesca multispecifica della sogliola e della passera di mare e la pesca del nasello e del merluzzo giallo. In alcune attività di pesca esso dovrebbe coprire anche le specie oggetto di catture accessorie.
- (8) In considerazione degli alti tassi di sopravvivenza documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con nasse e trappole nella divisione CIEM VI e nella sottozona VII, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno che essa continui a essere inclusa nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GUL 336 del 23.12.2015, pag. 29).

- (9) La raccomandazione comune ha proposto di applicare, nelle operazioni di pesca che rispondono a determinate condizioni specifiche, un'esenzione dall'obbligo di sbarco per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti di 80-99 mm nella divisione CIEM VIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate. Le prove scientifiche dimostrano tassi di sopravvivenza elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha fatto notare che il tasso di sopravvivenza dipende da una serie di fattori e ha raccomandato cautela nell'estendere i risultati della prova sperimentale ad altre attività di pesca, sottolineando la necessità di effettuare ulteriori prove sperimentali a sostegno di tale richiesta. Pertanto questa esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento per il 2017 a condizione che la flotta che vi fa ricorso operi in condizioni comparabili a quelle della prova sperimentale e che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove. I risultati di tali prove supplementari dovrebbero essere valutati dallo CSTEP nel 2017.
- (10) La raccomandazione comune prevede sette esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso in generale che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di trattamento delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno includere tali esenzioni *de minimis* nel presente regolamento in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (11) L'esenzione *de minimis* per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel periodo 2017-2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIf con tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è ben definita e che dovrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento.
- (12) L'esenzione *de minimis* per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm e con reti da traino pelagiche, e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (13) L'esenzione *de minimis* per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIf — VIIj con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (14) L'esenzione *de minimis* per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nella sottozona CIEM VII (escluse le divisioni VIIa, VIId e VIIe) con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, e che sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa specie, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività.
- (15) Nel caso delle tre esenzioni *de minimis* per il merlano, in applicazione del regolamento (UE) 2015/2438 gli Stati membri erano tenuti a presentare alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione. Lo CSTEP ha osservato che le informazioni supplementari trasmesse consentono di rispondere ad alcune delle questioni sollevate, anche se mancano ancora alcuni elementi. Lo CSTEP ha sottolineato la necessità di un approccio più coerente per questo stock. Sulla base delle prove scientifiche esaminate dallo CSTEP e considerato che gli ulteriori elementi di prova forniti a sostegno dell'esenzione consentono di disporre di informazioni più complete, l'esenzione può essere mantenuta e dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (16) L'esenzione *de minimis* per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (17) L'esenzione *de minimis* per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VI, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività e sull'esistenza di informazioni quantitative che dimostrano i costi sproporzionati del trattamento delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.

- (18) L'esenzione *de minimis* per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-119 mm dotati di maggiore selettività nelle divisioni CIEM VIIId, VIIe, VIIf, VIIg e VIIh, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha osservato che l'esenzione è intesa a compensare l'uso di attrezzi più selettivi e che l'esenzione *de minimis* richiesta serve a coprire i rigetti residui. Di conseguenza tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
- (19) Occorre pertanto abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/2438 della Commissione e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (20) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche collegate alla campagna di pesca della flotta dell'Unione e sulla relativa pianificazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Applicazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nelle zone CIEM V (esclusa la divisione Va e unicamente le acque dell'Unione della divisione Vb), VI e VII per le attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica:
 - a) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi ⁽¹⁾ FPO e FIX) nelle sottozone CIEM VI e VII;
 - b) nel 2017 alle catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia nel sacco di 80-99 mm nella divisione CIEM VIIId entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate, nelle operazioni di pesca che rispondono alle seguenti condizioni: navi aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice massima di 180 kW, operanti in acque di profondità pari o inferiore a 15 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti. Tali catture di sogliola devono essere rilasciate immediatamente.
2. Anteriormente al 1° maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque nordoccidentali presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni anteriormente al 1° settembre 2017.

Articolo 3

Esenzioni *de minimis*

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:

- a) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIIId e VIIe;

⁽¹⁾ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono definiti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.

- b) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nelle divisioni CIEM VIIb — VIIj;
- c) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare il merlano e che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV OT, PT e TX) e reti da traino pelagiche (OTM e PTM) per catturare il merlano nella sottozona CIEM VII, ad eccezione delle divisioni VIIa, VIId e VIIe;
- d) per lo scampo (*Nephrops norvegicus*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VII;
- e) per lo scampo (*Nephrops norvegicus*), fino a un massimo del 7 % nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare lo scampo nella sottozona CIEM VI;
- f) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrotto per catturare la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg;
- g) per la sogliola (*Solea solea*), fino a un massimo del 3 % nel 2017 e nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci soggetti all'obbligo di sbarcare la sogliola e che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia di 80-119 mm dotati di maggiore selettività (ad esempio un avansacco a maglie larghe) nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg.

Articolo 4

Pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco

1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco in ciascuna attività di pesca.

I pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per determinate attività di pesca nel 2016 continuano ad essere soggetti all'obbligo di sbarco nell'ambito di tali attività.

2. Anteriormente al 31 dicembre 2016, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di pescherecci stabiliti a norma del paragrafo 1 per ciascun tipo di pesca di cui all'allegato. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2015/2438 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco

- a) Attività di pesca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM VI e della divisione CIEM Vb

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di eglefino e le catture accessorie di sogliola, passera di mare e lepidorombi se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 5 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX	Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole	Tutte	Tutte le catture di scampo e le catture accessorie di eglefino se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 20 % di scampi

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

- b) Attività di pesca del nasello con TAC per le sottozone CIEM VI e VII e per le acque dell'Unione e internazionali della divisione CIEM Vb

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di nasello se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 20 % di naselli
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutte le reti da imbrocco	Tutte	Tutte le catture di nasello
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Tutti i palangari	Tutte	Tutte le catture di nasello

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

c) Attività di pesca dello scampo con TAC per la sottozona CIEM VII

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Descrizione degli attrezzi da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	OTB SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, FPO, TBN, TB, TBS, OTM, PTM, SX, SV, FIX, OT, PT, TX	Reti da traino, sciabiche, nasse e trappole	Tutte	Tutte le catture di scampo se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 20 % di scampi

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

d) Attività di pesca nella divisione CIEM VIIa

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di eglefino se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 10 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

e) Attività di pesca nella divisione CIEM VIId

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	TBB	Tutte le sfogliare	Tutte	Tutte le catture di sogliola
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX	Reti da traino	< 100 mm	Tutte le catture di sogliola se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 5 % di sogliole
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbocco	Tutte	Tutte le catture di sogliola

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di merlano se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 20 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

f) Attività di pesca della sogliola nella divisione CIEM VIIe

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	TBB	Tutte le sfogliare	Tutte	Tutte le catture di sogliola se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 5 % di sogliole
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrotto	Tutte	Tutte le catture di sogliola

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

g) Attività di pesca del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM VIId e VIIe

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo giallo (<i>Pollachius pollachius</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrotto	Tutte	Tutte le catture di merluzzo giallo

h) Attività di pesca nelle divisioni VIIb, VIIc e VIIf — VIIfk

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	TBB	Tutte le sfogliare	Tutte	Tutte le catture di sogliola se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 5 % di sogliole

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Sogliola (<i>Solea solea</i>)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Tutti i tramagli e le reti da imbrotto	Tutte	Tutte le catture di sogliola

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.

i) Attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIe e VIIf — VIIk

Attività di pesca	Codice degli attrezzi	Attrezzo da pesca	Dimensione delle maglie	Specie da sbarcare
Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), merlano (<i>Merlangius merlangus</i>) e merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, OTM, PTM, TB, SX, SV, OT, PT, TX	Reti da traino e sciabiche	Tutte	Tutte le catture di merlano se il totale degli sbarchi di tutte le specie per peschereccio nel 2014 e 2015 (*) comprendeva oltre il 20 % dei seguenti gadidi: merluzzo bianco, eglefino, merlano e merluzzo carbonaro combinati

(*) I pescherecci che, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2438, sono soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca continuano a figurare nell'elenco di cui all'articolo 4 del presente regolamento nonostante la modifica del periodo di riferimento e restano soggetti all'obbligo di sbarco per questa attività di pesca.